



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
101	19/03/2026	216	02	01

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81 e s.m.i. a seguito di verbale n. 03/2025 elevato dalla Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Quinta – Titolo I – artt. 267 e segg. disciplina le emissioni in atmosfera di impianti ed attività;

b) in particolare:

- l'art. 269 prescrive al comma 1 che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento”*, - l'art. 272 disciplina le autorizzazioni generali cui possono aderire gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 2-bis che *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”*

c) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;

d) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

e) con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;

f) con D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024 la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all'esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli” hanno acquisito le seguenti denominazioni **“Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione” - “U.O.S. 216.02.01 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli. Osservatorio Regionale Rifiuti e Documentazione”**, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative;

RILEVATO che:

- il giorno 4 luglio 2025 veniva eseguita, a cura della Polizia Metropolitana della Città di Napoli, congiuntamente a personale tecnico dell'ARPAC, una ispezione presso l'impianto della società **“*****OMISSIS***** srl”**, sito in **“*****OMISSIS*****”** alla via **“*****OMISSIS*****”** snc, esercente attività di cremazione di animali e la gestione e manutenzione di forni crematori ed impianti per la cremazione;

- la società **“*****OMISSIS***** srl”** è in possesso di A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 08/02/2024 rilasciata dal Comune di San Giorgio a Cremano (NA) a seguito di determinazione dirigenziale R.0002937 dell'11/04/2023 della Città Metropolitana di Napoli, per i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 – comunicazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 447/1995;

- sulla base delle risultanze dell'attività ispettiva e del controllo documentale, i tecnici dell'ARPAC con relazione del 17/07/2025 prot. n. 004669/2025, evidenziavano le seguenti violazioni alle prescrizioni contenute nell'AUA e precisamente:

- *il camino era sprovvisto di dissipatore dei fumi sulla sommità, ... violando la prescrizione n. 1 del paragrafo 2.1 lettera C dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- *il camino era sprovvisto di idonea tabella identificativa, violando la prescrizione n. 4 indicata al paragrafo 2.1 lettera C dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*

- la Polizia Metropolitana preso atto degli illeciti rilevati, elevava in data 2 settembre 2025 verbale n. 03/2025 di accertamento e contestazione della violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione, come punite dall'art. 279, c. 2 bis, del D.Lgs. 152/2006;

- il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta immediatamente notificato al trasgressore, Sig. *****OMISSIS*****, ed alla Società di cui è amministratore, obbligata in solido, e trasmesso agli Uffici della Regione Campania per l'adozione degli atti di competenza;

- il trasgressore ha fatto pervenire proprie memorie difensive in data 10 settembre 2025 evidenziando, anche con documentazione fotografica, di aver provveduto tempestivamente ad ottemperare alle prescrizioni, rimuovendo così le cause delle violazioni contestate, ed ha quindi richiesto l'annullamento del verbale e/o in subordine l'applicazione della sanzione minima;

- non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06, al Sig. *OMISSIS* ed alla società dallo stesso rappresentata;

CONSIDERATO che

- a. alla luce della documentazione agli atti risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini dell'applicazione della sanzione;
- b. il trasgressore si è prontamente attivato a rendere l'impianto rispondente alle prescrizioni dell'Autorizzazione, ponendo sul camino il dissipatore di fumi e la tabella identificativa;
- c. i comportamenti tenuti dal trasgressore, documentati con gli scritti difensivi prodotti in data 10/09/2025, possono essere valutati ai fini della determinazione dell'importo della sanzione;

RITENUTO per quanto considerato,

1. di dover provvedere in conformità all'art. 18 della legge richiamata n. 689/1981, in quanto autorità competente, ad applicare al caso in esame la sanzione prevista dal D.Lgs.152/06 all'art. 279, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e ad ingiungerne il pagamento;
2. di dover individuare la misura della sanzione, nel rispetto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 289/1981, in relazione alla gravità della violazione ed ai comportamenti posti in essere dal soggetto trasgressore, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981 per aver accertato una molteplicità di violazioni della stessa disposizione, non unificabili ai fini dell'applicazione della sanzione;
3. di dover conseguentemente determinare, tenuto conto delle violazioni accertate, la sanzione nell'importo di € 2.000,00 (sanzione minima € 1.000,00 x n. 2 violazioni accertate);

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Anna Fusaro, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

DECRETA

di ordinare ed ingiungere al Sig. *****OMISSIS*****, nato a *****OMISSIS*****, residente in *****OMISSIS*****, in qualità di Legale rappresentante della Società *****OMISSIS***** srl, ed alla stessa società *****OMISSIS***** srl, con sede legale in *****OMISSIS***** (NA) alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS*, C.F. **OMISSIS**, obbligata in solido, per le violazioni dell'art. 279, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre tipologie di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 574**, con indicazione della seguente causale: entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs.3 aprile2006 n.152, UOD 50.17.08, indicando numero del D.D. e data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: autorizzazioniambientali.napoli@pec.regione.campania.it;

AVVERTE CHE

- avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;

- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.S. su citata, che si riserverà di decidere in merito;

- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC ai seguenti destinatari:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- Sig. *****OMISSIS*****, nato a *****OMISSIS*****, in qualità di Legale rappresentante della Società *****OMISSIS***** srl, pec: *****OMISSIS*****

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- *****OMISSIS***** srl, con sede legale in *****OMISSIS***** (NA) alla via *****OMISSIS***, pec: *****OMISSIS*****

- Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa